



COMUNE DI RO

Provincia di Ferrara

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà, 1 - 44030 Ro (Fe) - Tel. 0532/868168 - Fax 0532/869832

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 3, comma 3, del D.L.vo 15/11/1993, n. 507)

**(Approvato con atto CC n. 50 del 22/07/1994
modificato con atto CC n. 96 del 21/11/1995
tabelle modificate con atto GC n. 31 del 30/01/01)**

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- Art. 4 – Tariffe e maggiorazioni
- Art. 5 – Attribuzioni del personale
- Art. 6 – Data di presentazione degli atti

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

- Art. 7 – Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Art. 8 – Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art. 9 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 10 – Piano generale degli impianti
- Art. 11 – Impianti privati per le affissioni dirette
- Art. 12 – Autorizzazioni
- Art. 13 – Anticipata rimozione
- Art. 14 – Divieti e limitazioni
- Art. 15 – Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 16 – Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 17 – pubblicità effettuata su spazi e aree pubbliche
- Art. 18 – Spazi per le affissioni su beni privati

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 19 – Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 20 – Tariffe e determinazione dell'imposta
- Art. 21 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 22 – Mezzi pubblicitari gonfiabili

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 23 – Servizio sulle pubbliche affissioni
- Art. 24 – Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
- Art. 25 – Richiesta del servizio
- Art. 26 – Modalità per le affissioni
- Art. 27 – Rimborso diritti pagati

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 28 – Sanzioni
- Art. 29 – Riscossione

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 30 – Norme di rinvio
- Art. 31 – Norma transitoria
- Art. 32 – Entrata in vigore
- Art. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni

ALLEGATI

- Allegato A – Tariffe e maggiorazioni

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo suddetto.

Agli effetti del presente Regolamento, per "Imposta" e per "Diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.L.vo n. 507/93.

Art. 2

Classificazione del Comune

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Ro, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla classe V, in base alla popolazione residente al 31/12/93, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 4.137).

Art. 3

**Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento
e riscossione dell'imposta e del diritto**

Il Comune di Ro, ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo diritto e dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 4

Tariffe e maggiorazioni

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono pubblicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di Ro come indicato nell'allegato A) del presente Regolamento.

Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Art. 5

Attribuzioni del personale

Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle pubbliche affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti di servizio cui sono stati destinati, sono

autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 6 **Data di presentazione degli atti**

Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico, per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare domanda di autorizzazione agli atti d'Ufficio.

CAPO II *IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI*

Art. 7 **Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni**

Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Ro sono esclusivamente compresi nell'elenco di seguito indicato:

1. Impianti per la pubblicità a mezzo di cartelli, locandine, targhe, stendardi di superficie non superiore a mq. 10 fuori ai centri abitati e a mq. 3 all'interno dei centri abitati;
2. Impianti per la pubblicità effettuata all'interno o all'esterno dei veicoli in genere;
3. Impianti per la pubblicità effettuata a mezzo di pannelli che impieghino diodi luminosi, lampadine e simili, mediante il controllo elettronico o elettromeccanico, comunque programmato per gestire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, aventi limiti di dimensioni di cui al punto 1.;
4. Pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni, luminose o cinematografe, effettuata su schermi o pareti riflettenti aventi limiti di dimensione di cui al punto 1.;
5. Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze con dimensioni non superiori a mt. 1,50 per mt 7,00 e posti ad un'altezza minima dal suolo di mt. 5;
6. Impianti pubblici o privati per l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e nelle misure stabilite nel successivo art. 9 del presente Regolamento per la diffusione di messaggi per attività economiche.

È fatta salva la competenza del Comune di Ro di autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari dopo aver verificato le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art. 8 **Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni**

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 4.137 unità registrata al 31/12/1993, non deve essere inferiore a mq. 50, corrispondente a 12 mq. ogni mille abitanti, pari a n. 71 fogli formato 70 x 100.

La superficie indicata al precedente comma deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero di abitanti.

La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 75 con la possibilità di un ulteriore incremento del 30% pari ad una superficie totale di circa mq. 100.

La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 30% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.

La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.

La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Art. 9 **Ripartizione degli impianti** **per le pubbliche affissioni**

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'80% alle affissioni di natura commerciale.

Art. 10 **Piano generale degli impianti**

Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata e seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.

Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Art. 11 **Impianti privati per le affissioni dirette**

Nel rispetto della tipologia e delle quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 7 e 8, e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 10, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art. 12 **Autorizzazioni**

L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è subordinata prevalentemente all'obbligo di dotarsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 23 del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato ed integrato con D. L.vo 10 settembre 1993, n.360, con le modalità e le procedure e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo e dagli articoli dal 47 al 59 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Dopo aver ottenuto la suddetta autorizzazione dall'Ente competente dovrà presentare apposita domanda, ai fini dell'applicazione della presente normativa, indirizzata al Sindaco di Ro.

Dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Grafico riprodotto la forma, il disegno, la colorazione e le esatte dimensioni del mezzo pubblicitario stesso (monofacciale, bifacciale, luminosa, illuminata, ecc.);
- b) Fotografia dello stato dei luoghi interessati alla pubblicità a colori formato UNI 13 x 18 cm.
- c) Individuazione su planimetria del territorio Comunale in scala 1:10.000 del luogo ove verrà installato l'impianto pubblicitario.

Copia del modello della domanda e della planimetria del territorio comunale saranno forniti all'Ufficio Comunale competente alla istruzione della pratica.

Il Sindaco, una volta ricevuta la domanda completa della documentazione suddetta rilascerà entro 30 gg. la prescritta autorizzazione su conforme parere degli Uffici Competenti (Tecnico e Polizia Municipale), che verificheranno l'idoneità dell'impianto in relazione alle prescrizioni del presente Regolamento, del Piano generale degli impianti, e di ogni altra normativa in materia.

Per l'effettuazione della pubblicità fonica sulle strade, l'autorizzazione sarà richiesta con apposita domanda, trasmessa al Comune almeno sette giorni prima della sua effettuazione, e verrà rilasciata dal Sindaco entro i medesimi sette giorni sentito l'Ufficio di Polizia Municipale che verificherà la sua idoneità in relazione alle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e alle disposizioni previste dal Codice della Strada.

Qualora la competenza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 23, comma 4, del Codice della Strada faccia capo al Comune, ivi compresa, l'autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità fonica sulle strade, il medesimo atto autorizzativo potrà coincidere con l'autorizzazione prevista dai commi precedenti e rilasciata ai fini della presente disciplina. In questo caso l'interessato potrà presentare un'unica istanza completa con la documentazione ed i dati (quando non coincidenti) previsti dalle due distinte normative.

L'autorizzazione comunale prevista dal 2° comma del presente articolo è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta nei casi di pubblicità temporanea, visiva e acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualunque azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in

qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 13 **Anticipata rimozione**

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 14 **Divieti e limitazioni**

Nei centri abitati, come definiti dal vigente Piano Regolatore Generale, è consentita l'installazione di ogni forma pubblicitaria che non superi la superficie di mq. 3 per ogni cartello, insegna o targa pubblicitaria.

Nelle seguenti zone comunali, fuori i centri abitati come definiti dal vigente Piano Regolatore Generale, è vietata l'installazione di ogni forma pubblicitaria, fatta eccezione delle insegne o cartelli che indichino in modo diretto o indiretto un'attività commerciale, artigianale o professionale ivi esistente ed operante:

- 1) Nella fascia di profondità pari a ml. 300 dal piede esterno degli argini maestri del fiume Po;
- 2) A meno di 150 ml. dalle zone di vincolo speciale indicate nelle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale agli artt. 27 (edifici isolati di valore ambientale o monumentale), 50 (zone a parco privato), 53 (piano di recupero);
- 3) Nelle zone a vincolo speciale indicate nell'art. 49 del vigente Piano Regolatore Generale (Rispetto cimiteriale) è consentita l'installazione di un numero massimo di impianti pubblicitari pari a tre per zona. Ogni impianto non potrà superare le dimensioni di cm. 40 per cm. 40 e dovrà prevedere la pubblicizzazione di soli prodotti o servizi funerari.

Ove è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari ai margini delle strade, fuori i centri abitati, dovrà sempre essere osservata una distanza di almeno 150 mt. da un impianto pubblicitario a quello successivo.

Ogni variazione relativa agli impianti pubblicitari già installati riguardanti le dimensioni, la tipologia, o la sua collocazione dovrà essere sottoposta alla preventiva procedura autorizzativa prevista dal presente articolo.

L'effettuazione della pubblicità fonica, sia sulle strade, su luoghi pubblici e aperti al pubblico o privati ma che consenta di essere percepita da luoghi pubblici o aperti al pubblico non dovrà essere effettuata nei pressi di scuole, chiese, caserme o uffici pubblici. In qualunque luogo non potrà essere effettuata dalle ore 20:00 alle ore 8:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Chi effettua la pubblicità fonica non potrà soffermarsi nel medesimo posto per più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

È vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante il lancio di volantini od oggetti da veicoli.

Art. 15 **Pubblicità effettuata in difformità** **a leggi e regolamenti**

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità di leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con Ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 16 **Materiale pubblicitario abusivo**

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera che comporti una modifica nelle dimensioni, nella tipologia e nella collocazione dell'impianto.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5° successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 gg; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegue l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

È altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.L.vo n. 507/1993.

Art. 17

Pubblicità effettuata su spazi e aree pubbliche

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Ro.

Art. 18

Spazi per le affissioni su beni privati

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno a cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 8 del presente Regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 19

Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 disciplina il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di applicazione dell'imposta, la dichiarazione, il pagamento dell'imposta, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli, la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, la pubblicità varia, le riduzioni e le esenzioni, le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La

suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

Per esercizio dell'attività economica di cui all'art.5, comma 2 del D.L.vo n. 507/93, s'intende lo scambio di beni e la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari.
- b) Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
- c) È considerato un unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.L.vo n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da moduli più componibili.
- d) Se la forma del modulo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le diverse superfici.

Dichiarazione:

- a) Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte, e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.
- b) La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può essere anche spedita tramite posta, in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
- c) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Pagamento dell'imposta:

- a) L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.
- b) Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il

ritardo o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

- c) Per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti comunali.

Attività di accertamento:

- Nell'avviso di accertamento, oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Art. 20

Tariffe e determinazione dell'imposta

Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

Art. 21

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 22

Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.L.vo n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.L.vo precitato.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23

Servizio sulle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ro, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 24

Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. L.vo n. 507/93. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti dell'art. 21, lett. a), del D. L.vo n. 507/93 anche i manifesti che, pur riportando anche le indicazioni di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

Art. 25 **Richiesta del servizio**

Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale (o del concessionario), apposita richiesta indicando il numero di manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto.

È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura amministrativa che li riguarda.

Art. 26 **Modalità per le affissioni**

Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

In caso di commissioni pervenute tramite posta o corriere nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 27
Rimborso dei diritti pagati

Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. L.vo n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

In ogni caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento s'intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNALI

Art. 28
Sanzioni

Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del D. L.vo n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza, previa deliberazione della Giunta Comunale atta a determinare l'importo minimo e massimo della sanzione stessa.

Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alle destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie e tributarie.

Art. 29
Riscossione

Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D. L.vo n. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata nel giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili in materia.

Art. 31
Norma transitoria

Fermo restando i tempi e le modalità di adeguamento previsti dall'art. 23, comma 9 del Codice della Strada (D.L.vo n. 285/92 con e modificato dal D.L.vo n. 360/93) e dall'art. 58 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92), gli impianti pubblicitari già installati all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguati alle norme dettate dall'art. 14 dello stesso entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore ed eventualmente rimossi e collocati in luoghi idonei, previa acquisizione di un nuovo atto autorizzativo, a cura e spese dei proprietari.

Per impianti che non saranno adeguati nei modi e nei termini contenuti nel precedente comma, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 15 e art. 16 del presente Regolamento.

Art. 32
Entrata in vigore

Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08/06/90, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 33
Abrogazione di precedenti disposizioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.

ALLEGATO A

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE V

Aumento 20 + 0 = 20 %

A) DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

art. 19.2

Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100

- Per i primi 100 giorni	L.	2.400
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	L.	720

<u>MAGGIORAZIONI</u> : per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3)	50%
per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)	50%
per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)	100%

DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9) L. 60.000

B) IMPOSTA PUBBLICITA'

1 – PUBBLICITÀ ORDINARIA

art. 12

SUPERFICIE	1 mese	2 mesi	3 mesi	ANNUALE	
	Opaca		Opaca	Opaca	Luminosa
Mq. 1	1.920	3.840	5.760	19.200	38.400
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	1.920	3.840	5.760	19.200	38.400
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	2.880	5.760	8.640	28.800	48.000
Superiore a mq. 8,5	3.840	7.680	11.520	38.400	57.600

2 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

art. 13.1

(vettura autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq.]

COLLOCAZIONE	ANNUALE				
	Opaca				
Int./est. mq. 1				19.200	
Int./est. da mq. 1,5 a mq. 5,5				19.200	
Esterna da mq. 5,5 a mq. 8,5				28.800	
Esterna superiore a mq. 8,5				38.400	

3 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

art. 13.3

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	Sup. 3.000 kg	Inf. 3.000 kg	
Autoveicoli	172.800	115.200	
Motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria			57.600
Veicoli con rimorchio	345.600	230.400	115.200

4 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) PER CONTO DI TERZI (per mq di superficie)

art. 14.1.2

	Fino a 1 mese		Fino a 2 mesi		Fino a 3 mesi		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
Sino ad 1 mq	7.680		15.360		23.040		76.800	
> di 1 mq	7.680		15.360		23.040		76.800	

b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie)

art. 14.1.3

	Fino a 1 mese		Fino a 2 mesi		Fino a 3 mesi		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
Sino ad 1 mq	3.840		7.680		11.520		38.400	
> di 1 mq	3.840		7.680		11.520		38.400	

5 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

art. 14.4

(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

PER GIORNO			
PERIODI FINO A 30 GIORNI		PERIODI OLTRE 30 GIORNI	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
4.800		2.400	

6 – PUBBLICITA' VARIA

a) CON STRISCIONI

art. 15.1

PERIODI DI 15 GIORNI O FRAZIONI	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
19.200	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI

art. 15.2.3

AEROMOBILI
Per ogni giorno o frazione
115.200

PALLONI FRENATI
Per ogni giorno o frazione
57.600

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E ALTRO MATERIALE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

art. 15.4

PER CIASCUNA PERSONA
Per ogni giorno o frazione
4.800

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

art. 15.5

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
14.400	